

consultaprofessioni@cgil.it 06/8476435

Appello per la raccolta firme sulla proposta di legge

Abolizione dell'incompatibilità tra lavoro dipendente o parasubordinato e professione di avvocato

L'esigenza di **far decadere l'incompatibilità tra subordinazione -o parasubordinazione- e professione di avvocato** è emersa ormai da anni in diverse associazioni del settore (Ad esempio comunicato del 24/2/15 di MGA, o mozione 60 presentata da ANF -Associazione Nazionale Forense- al XXXIII Congresso nazionale Forense nonché le proposte dalla stessa formulate sin dal 2010)

Le motivazioni che hanno portato la Consulta delle professioni CGIL a lanciare questa richiesta di adesione ad una proposta di legge contemperano due diverse esigenze che le associazioni forensi hanno in questi anni evidenziato, motivazioni apparentemente contrapposte e che tuttavia trovano nell'abolizione della incompatibilità il loro punto d'incontro.

Innanzitutto la presa d'atto della situazione di migliaia di avvocati *sans papier* che già sono di fatto dipendenti di studi professionali e presentano gran parte degli elementi che identificano il rapporto di subordinazione senza goderne dei diritti (e senza beneficiare realmente nemmeno dei vantaggi e delle libertà connesse alla condizione di libero professionista).

Dall'altra parte questa modifica andrebbe a diminuire il numero delle imprese-avvocati, il numero degli studi professionali che studi non sono. Andrebbe, di fatto, a razionalizzare le modalità organizzative della professione forense, ponendo fine alla costrizione, che grava a carico di chiunque voglia svolgere la professione, di dover aprire, in fondo, una *microimpresa* spesso costosa e inefficiente.

Questa proposta farebbe decadere l'incompatibilità e andrebbe ad incentivare l'inclusione di queste nuove figure che andranno a nascere nel contratto collettivo nazionale di lavoro Studi professionali.

Sappiamo che, anche vista la particolarità di una professione che si occupa di un diritto costituzionalmente protetto, **la decadenza dell'incompatibilità comporterà la ridiscussione di altre tematiche** legate, per fare solo qualche esempio, alla previdenza (ripartizione dell'onere, contribuzioni minori ecc.), alla forma della delega, alla garanzia di indipendenza di giudizio intellettuale.

Crediamo tuttavia che sia necessario, oltre le diverse visioni, presentare alla politica innanzitutto la necessità che l'incompatibilità decada, delegando al parlamento l'armonizzazione normativa anche a seguito dell'audizione delle associazioni di avvocati.

Chiediamo alle associazioni forensi di unirsi con noi e contribuire a diffondere questa proposta, chiediamo agli avvocati di firmarla, per sanare una situazione ormai intollerabile per moltissimi avvocati giovani (ma non solo) e per dare razionalità e maggiore efficienza al sistema degli studi.

Invitiamo quindi a raccogliere il maggior numero di firme, attraverso il modulo allegato, perché queste siano presentate alle forze politiche che dimostreranno la volontà di appoggiarci per garantire un lavoro dignitoso agli iscritti all'Ordine che operano negli studi e per assicurare ai clienti un servizio trasparente e di qualità.

CGIL Consulta del lavoro professionale

ANF (Associazione Nazionale Forense) aderisce alla proposta per regolamentare la figura dell'avvocato monocommittente **MGA** (Mobilitazione generale degli avvocati) aderisce alla proposta

L'intervento legislativo da cui partiamo opererebbe sull'articolo 19 della Legge 247/2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

Norma su cui intervenire:

Art. 18 Incompatibilità

- 1. La professione di avvocato è incompatibile:
 - a)...;
 - b)...;
 - c)...:
 - d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Art. 19 Eccezioni alle norme sulla incompatibilità

- 1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.
- 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
- 3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

Proposta di modifica

All'articolo 19 della legge 247/12 si aggiunge il comma: "4. L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile ad attività propria della professione forense. Al lavoratore saranno applicate le norme del contratto collettivo nazionale di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi di livello nazionale applicabili al committente non contengano previsioni in materia di compenso, quest'ultimo dovrà essere comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo ad efficacia generale di livello nazionale applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoga a quella del lavoratore."